

Deliberazione 28 aprile 2011– ARG/elt 53/11

Disposizioni in merito ai meccanismi perequazione di cui all'articolo 13bis, comma 1, lettera c) del TIV relativi all'anno 2007, modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09 e al TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 aprile 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09 e l'Allegato A recante "Determinazione e attribuzione delle partite fisiche ed economiche insorgenti da rettifiche tardive relative al procedimento di conguaglio annuale per l'energia elettrica immessa e prelevata nel corso dell'anno 2007 (di seguito: deliberazione ARG/elt 34/09);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2010, ARG/elt 209/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 209/10);

- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 22 novembre 2010, prot. Autorità 38712 del 24 novembre 2010 (di seguito: comunicazione 22 novembre 2010);
- la richiesta della Direzione Mercati del 25 febbraio 2011, prot. Autorità 5687, (di seguito: comunicazione 25 febbraio 2011) inviata alla società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione);
- la lettera di Enel Distribuzione dell'11 marzo 2011, prot. Autorità n. 8053 del 22 marzo 2011 (di seguito: comunicazione 11 marzo 2011).

Considerato che:

- con riferimento all'anno 2007, la deliberazione ARG/elt 34/09 ha previsto, in seguito a rettifiche tardive di dati di misura:
 - regole per la determinazione da parte della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) delle partite fisiche relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e per la regolazione delle connesse partite economiche con gli utenti del dispacciamento interessati;
 - che a valle di quanto sopra, entro il 15 luglio di ogni anno Terna a sua volta regoli con la Cassa i saldi economici connessi al conguaglio relativo alla differenza tra le perdite effettive e le perdite standard delle reti con obbligo di connessione di terzi (di seguito: delta perdite);
 - che, ai fini del conguaglio relativo al delta perdite, entro il 30 novembre di ogni anno la Cassa provveda a suddividere le partite economiche regolate con Terna tra le imprese distributrici di riferimento e sottese secondo i criteri definiti all'articolo 6 della medesima deliberazione;
- con comunicazione 22 novembre 2010 la Cassa ha segnalato la necessità di condurre un approfondimento in merito alle modalità di calcolo delle partite economiche connesse al conguaglio relativo al delta perdite spettante a ciascuna impresa distributtrice, di riferimento e sottesa, alla luce del fatto che il meccanismo previsto dalla deliberazione ARG/elt 34/09 trovava applicazione per la prima volta e che le determinazioni degli importi, calcolati dalla Cassa ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 34/09, spettanti alla principale impresa distributtrice di riferimento e alle imprese distributtrici ad essa sottese contenevano elementi di incertezza, così come segnalato dalla medesima impresa;
- alla luce delle necessità di cui al precedente punto, con la deliberazione ARG/elt 209/10 l'Autorità ha sospeso i termini previsti dalla deliberazione ARG/elt 34/09 per la regolazione delle partite economiche connesse al conguaglio relativo al delta perdite conseguente le rettifiche di misura tardive di competenza all'anno 2007;
- con la medesima deliberazione l'Autorità ha altresì rimandato a successivo provvedimento la definizione del nuovo termine entro il quale la Cassa debba provvedere alla regolazione di cui al precedente alinea.

Considerato, inoltre, che:

- con comunicazione 25 febbraio 2011 la Direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto a Enel Distribuzione informazioni circa:
 - i dati alla base delle rettifiche tardive relative all'anno 2007 comunicate a Terna e da questa trattate ai sensi della deliberazione ARG/elt 34/09;

- le modalità utilizzate per la quantificazione dell'energia elettrica connessa al conguaglio relativo al delta perdite e i principali elementi di incertezza di tale quantificazione;
- i dati e le grandezze che danno luogo alla differenza tra quanto determinato ai sensi della deliberazione ARG/elt 34/09 e quanto stimato da Enel Distribuzione e segnalato dalla Cassa con comunicazione 22 novembre 2010;
- con comunicazione 11 marzo 2010 Enel Distribuzione ha provveduto a inviare le informazioni richieste in base alle quali, tra l'altro, le differenze riscontrate dalla medesima società risultano riconducibili a variazioni del prelievo residuo d'area che non risultano rilevanti ai fini della variazione dell'energia relativa al delta perdite dell'impresa distributrice di riferimento in quanto relative a rettifiche di misure di punti connessi alla rete di imprese distributrici sottese;
- la disciplina della deliberazione ARG/elt 34/09 non permette la completa attribuzione delle partite economiche connesse al conguaglio relativo al delta perdite derivante dalle rettifiche di misura di cui al precedente punto;
- quanto sopra potrebbe altresì interessare imprese distributrici diverse da Enel Distribuzione;
- le modalità di determinazione della partite economiche relative ai meccanismi di perequazione di cui all'articolo 13bis, comma 1, lettera c) del TIV definite dalla Cassa permettono di ovviare le criticità segnalate in merito alla deliberazione ARG/elt 34/09, anche in considerazione del fatto che tali modalità tengono conto delle rettifiche tardive dei dati di misura.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che le rettifiche tardive dei dati di misura di competenza dell'anno 2007 siano gestite dalla Cassa in base a quanto fatto dalla medesima per gli anni successivi al 2007 secondo i meccanismi di perequazione di cui all'articolo 13bis, comma 1, lettera c) del TIV, fermo restando il mantenimento dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 34/09 per gli aspetti ulteriori, con particolare riferimento alle regolazioni economiche tra la Cassa e Terna che si sono manifestate nel corso dell'anno 2010;
- disciplinare le tempistiche per lo svolgimento delle determinazioni delle partite fisiche relative ai meccanismi di perequazione di cui al precedente punto e delle conseguenti regolazioni economiche, prevedendo in particolare che la Cassa consideri quanto già eventualmente regolato con le imprese distributrici nel corso dell'anno 2010 ai sensi della deliberazione ARG/elt 34/09 a titolo di acconto;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 34/09 al fine di permettere la corretta determinazione degli importi di perequazione relativi al delta perdite già a partire dalla perequazione relativa all'anno 2010 che avrà luogo, secondo le tempistiche di cui all'articolo 13nonies del TIV, nell'anno 2011

DELIBERA

Articolo 1

Conguaglio relativo al delta perdite per rettifiche tardive dell'anno 2007

- 1.1 Le partite economiche del conguaglio relativo al delta perdite per le rettifiche tardive dell'anno 2007, la cui regolazione è stata sospesa con deliberazione ARG/elt 209/10, sono determinate dalla Cassa secondo i meccanismi di perequazione di cui all'articolo 13bis, comma 1, lettera c) del TIV.
- 1.2 Entro 10 giorni dalla data del presente provvedimento la Cassa provvede a pubblicare i moduli per la raccolta dati relativa ai meccanismi di perequazione di cui all'articolo 13bis, comma 1, lettera c) del TIV in relazione all'anno 2007.
- 1.3 Entro il 31 maggio 2011 le imprese distributrici inviano alla Cassa le rettifiche tardive di dati di misura di competenza dell'anno 2007, rilevati alla data prevista per l'anno 2010 dalla disciplina vigente per l'invio a Terna dei dati rilevanti ai fini della determinazione delle partite economiche dei conguagli annuali.
- 1.4 I dati che le imprese distributrici sono tenute a inviare ai sensi del comma 3 non riguardano le rettifiche dei dati di misura di competenza dell'anno 2007 già comunicate in occasione della raccolta dati relativa alla perequazione che ha avuto luogo nell'anno 2010 afferenti all'energia elettrica fornita in maggior tutela.
- 1.5 Entro il 15 giugno 2011 la Cassa provvede a determinare le partite economiche relative ai meccanismi di cui al comma 1 relativi all'anno 2007 e a darne comunicazione alle imprese distributrici, ciascuna per quanto di propria competenza, e alla Direzione Mercati dell'Autorità.
- 1.6 Ai fini delle regolazioni economiche:
 - a) entro l'11 luglio 2011 le imprese distributrici provvedono ai versamenti di propria competenza verso la Cassa;
 - b) entro il 29 luglio 2011 la Cassa provvede ai versamenti di propria competenza verso le imprese distributrici.
- 1.7 Le regolazioni economiche di cui al comma 6 sono poste a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 70 del TIT.
- 1.8 Le regolazioni economiche di cui al comma 6 sono determinate come differenza tra quanto definito dalla Cassa ai sensi del comma 5 e quanto eventualmente già regolato nel corso dell'anno 2010 ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 34/09 tra la Cassa e le imprese distributrici interessate.

Articolo 2

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 34/09, al TIV e disposizioni relative alle attività di perequazione

- 2.1 L'allegato A alla deliberazione ARG/elt 34/09 è modificato nei termini di seguito indicati:
 - a) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole "partite di conguaglio" sono aggiunte le parole "nell'ambito dei meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV";
 - b) l'articolo 4, comma 6 è sostituito dal seguente:

“Il saldo di competenza dell’Acquirente unico di cui al comma 4.5 concorre alla determinazione delle partite di conguaglio di competenza di Acquirente unico ed è regolato con gli esercenti la maggior tutela nell’ambito dei meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio del *load profiling* di cui all’articolo 13 sexsies del TIV relative all’anno in cui è stata individuata la rettifica.” ;

c) l’articolo 5, comma 3, è sostituito dal seguente:

“ Il saldo convenzionale PRA di cui al comma 5.2 concorre alla determinazione delle partite di conguaglio di competenza di Acquirente unico ed è regolato con gli esercenti la maggior tutela nell’ambito dei meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio del *load profiling* di cui all’articolo 13 sexsies del TIV relative all’anno in cui è stata individuata la rettifica.”;

d) l’articolo 6, il comma 3 dell’articolo 7 e l’articolo 8 sono soppressi.

2.2 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

a) all’articolo 1, dopo la definizione di “deliberazione ARG/elt 76/08” è aggiunta la seguente definizione:

“ • **deliberazione ARG/elt 34/09** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;”;

b) all’articolo 13 sexsies, comma 2 dopo le parole “del TIS” sono aggiunte le parole “e alle partite economiche determinate ai sensi della deliberazione ARG/elt 34/09”;

2.3 A partire dall’anno 2011, in relazione alle attività di conguaglio ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 34/09 per le rettifiche tardive di competenza dell’anno 2007, la Cassa procede alla gestione delle rettifiche tardive di dati di misura in coerenza con i meccanismi di perequazione di cui all’articolo 13bis, comma 1, lettera c), del TIV.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

3.2 L’allegato A alla deliberazione ARG/elt 34/09 e il TIV, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

28 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni